

SETTORE 3 - RISORSE
Servizio U.O. 3.3. Entrate e Fiscalità locale

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 11/06/2021

OGGETTO: *Entrate e fiscalità locale. Ruolo coattivo TASI 2019. integrazione.*

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 relativo alle competenze dei Dirigenti;

Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale relativo alle competenze dirigenziali;

Visti gli articoli n. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativi rispettivamente, all'impegno e alla liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 29 del Regolamento di contabilità relativo alla liquidazione della spesa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 6.04.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria;

Visto l'atto del Sindaco n. 394 del 29.05.2020 con il quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Alberto De Francesco la direzione del Settore Risorse;

Richiamato il principio contabile di cui all'allegato 4/2 D.lgs 118/2011, punto 5.2 lettera b);

Visto l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 14 che ha istituito, dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi, da individuare nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), relativa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare il comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che la TASI è dovuta da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (a partire dall'anno d'imposta 2016), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

Visto il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, che ha previsto l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici che anticipa l’istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili”;

Considerato che trovano applicazione al Tributo sui servizi Indivisibili le disposizioni del D.Lgs 504/1992, in quanto compatibili;

Visti i commi 163 e 166 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296;

Richiamati il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, il D.Lgs. 26.02.1999 n. 46 e il D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs 504/92, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi se non versate, con le modalità ed entro i termini di legge dalla notificazione dei provvedimenti emessi dall’Amministrazione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 20.06.2017 e n. 11 del 08.02.2018, che stabiliscono di affidare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L.22.10.2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.12.2016 n. 225, le funzioni relative alla riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione” e, per il territorio siciliano, a Riscossione Sicilia Spa;

Dato atto che:

- sono stati emessi nell’anno 2019, e notificati ai contribuenti interessati, avvisi di accertamento per il mancato pagamento del tributo sui servizi indivisibili;
- a fronte dei mancati versamenti del tributo sui servizi indivisibili sulla base dei citati atti impositivi si è reso necessario ricorrere al recupero coattivo mediante ruolo;
- si è provveduto conseguentemente ad avviare la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute e, in particolare, è stata predisposta e trasmessa in via telematica ad Agenzia Entrate-Riscossione, la minuta di ruolo individuata nella fornitura n. 4565 del 10.03.2021
- il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione ha successivamente reso disponibile, nell’ambito della propria piattaforma informatica, il ruolo n. 3001/2021, costituito da n. 20 articoli per un importo complessivo di € 610,00=, esecutivo il 16.03.2021;
- i documenti pubblicati non evidenziano partite scartate;

- per effetto dei sopra richiamati ruoli si prevede di introitare la somma complessiva di € 610,00= comprensiva di tributo, sanzioni ed interessi, nonché spese di notifica;

Rilevato inoltre che sulle somme iscritte a ruolo deve essere previsto un aggio quale compenso dovuto al concessionario della riscossione, che viene determinato in misura forfettaria dell'8%;

DETERMINA

- 1) Di approvare il ruolo coattivo n.3001/2021 inerente il Tributo sui servizi Indivisibili elaborato da Agenzia delle Entrate Riscossione, costituito da 20 articoli per un importo complessivo di € 610,00=, reso esecutivo il 16.03.2021.
- 2) Di incrementare, pertanto, l'accertamento n. 423/2019 dell'importo di € 229,00= cap. 18110 "TASI -gettito partite arretrate"" - Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 10101 – Imposte tasse e proventi assimilati – V livello 1010176002- residui del bilancio 2021
- 3) Di introitare l'importo di € 498,00= su acc.n. 423/219 cap. 18110 "TASI gettito partite arretrate" - Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 10101 – Imposte tasse e proventi assimilati – V livello 1010176002- del bilancio 2021 corrispondente al tributo.
- 4) Di impegnare l'importo di € 48,80= quale compenso dovuto al concessionario della riscossione, che viene determinato in misura forfettaria dell'8% delle somme complessivamente iscritte a ruolo.
- 5) Di dare atto che sanzioni, interessi e spese verranno accertate per cassa dal Servizio di Ragioneria nel modo che segue:

SANZIONI capitolo 18010/20 € 68,00 "TASI gettito partite arretrate";
SPESE capitolo 177000/20 " € 36,00 Concorsi, Rimborsi e Recuperi vari";

INTERESSI capitolo 153000/11 € 8,00 "interessi attivi di mora" ;

- 6) Di aver trasmesso il ruolo, nei tempi previsti, all' Agenzia delle Entrate Riscossione, con le modalità previste dal concessionario.
- 7) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

DA ATTO

Che la copertura finanziaria della spesa di € 48,80= farà carico al Bilancio 2021 nel modo seguente:

Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione"

Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"

Cod. V livello: 1030203999 "Altri aggi di riscossione n.a.c."

Cap. 123010/20 "Aggi e canoni esattoriali"

Imp.1247/2021. per € 48,80 =

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto De Francesco

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate